



Repubblica Italiana
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oO-----

Prot. n. 19900 del 09/03/2020

Oggetto: Direttiva attuativa delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tutti i Dirigenti comunali

A tutti i Responsabili di P.O.

A tutti i Dipendenti comunali (per il tramite dei rispettivi dirigenti)

Ai RR.LL.SS.

A tutti i Presidenti e i Segretari delle commissioni consiliari

LL.SS. - anticipata via e-mail istituzionale

PREMESSO che il Paese attraversa una fase di emergenza epidemiologica da COVID- 2019 che sta comportando l'adozione delle più idonee misure contenitive del rischio, di cui alle norme e direttive nazionali e regionali qui di seguito elencate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*”, registrata dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 il 04/03/2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8/3/2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell'08.03.2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.4 dell'08.03.2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

VISTA la propria Direttiva Prot. Gen. n. 19077 del 5/3/2020 ad oggetto <<Provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del "coronavirus" - Covid 19>>;

SENTITO il Segretario generale e i Dirigenti di settore;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure precauzionali per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con espresso riferimento alle strutture comunali ed al personale comunale, a tutela e salvaguardia della salute pubblica;

SI DISPONE

Fermo restando l'obbligo di attuazione delle misure precauzionali obbligatorie dettagliatamente elencate in premessa:

1. Gli ingressi di tutti i Palazzi comunali devono essere presidiati da almeno un dipendente comunale per lo smistamento degli utenti presso gli uffici di competenza, in numero tale da non causare in nessun modo assembramenti;
2. Vanno verificate e mantenute le distanze di sicurezza (1mt) delle singole postazioni di lavoro anche utilizzando gli androni o altri locali più ampi. Eventuali situazioni particolarmente problematiche saranno risolte dal dirigente/datore di lavoro di concerto con l'assessore delegato;
3. I matrimoni civili già prenotati saranno celebrati alla presenza del solo ufficiale di stato civile, dei nubendi e dei testimoni. Le stesse misure devono essere adottate per le iscrizioni allo stato civile (pubblicazioni di matrimonio);
4. Le commissioni comunali permanenti si riuniranno in aula consiliare (anche due per volta) e nelle due aule adiacenti. Possono pertanto riunirsi contemporaneamente fino a 4 commissioni. I presidenti ed i segretari di commissione si raccorderanno per evitare accavallamenti;
5. In esecuzione dell'OPRS n. 3/2020, tutti i dipendenti comunali che, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'8 marzo 2020 abbiano fatto ingresso a Mazara del Vallo dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o siano transitati e abbiano sostato nei territori della **Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria** devono comunicare tale circostanza al proprio dirigente/datore di lavoro via e-mail istituzionale (oltre che al dipartimento di prevenzione dell'ASP di Trapani nonché al proprio medico di medicina generale) con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Si ricorda che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla suddetta Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
6. In esecuzione dell'OPRS n. 4/2020 tutti i dipendenti comunali che, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'8 marzo 2020 abbiano fatto ingresso a Mazara del Vallo dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o siano transitati e abbiano sostato anche nei territori delle **province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli** devono comunicare tale circostanza al proprio dirigente/datore di lavoro via e-mail istituzionale (oltre che al dipartimento di prevenzione dell'ASP di Trapani nonché al proprio medico di medicina generale) con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla suddetta Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
7. Si raccomanda caldamente a tutti i dipendenti comunali di fare osservare dette prescrizioni anche ai loro familiari e conviventi, mediante comunicazione al comune di Mazara del Vallo via e-mail istituzionale (gabinettodelsindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it). Sta comunque per essere avviata una apposita attività di comunicazione istituzionale per facilitare le comunicazioni obbligatorie da parte dei cittadini interessati.
8. Tutti i dipendenti comunali in quarantena obbligatoria potranno essere abilitati - ove possibile - al telelavoro, raccordandosi con il proprio dirigente/datore di lavoro che informerà a sua volta il sindaco e il segretario generale.
9. Eventuali problematiche non contemplate dalla presente direttiva dovranno essere segnalate con e-mail istituzionale al sottoscritto ed al segretario generale e potranno costituire oggetto di ampliamento della presente.

Visto: Il Segretario generale

(F/to: Dott.ssa Antonina Marascia)

IL SINDACO

(F/to: Dott. Salvatore Quinci)